



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot.n. 157267/1.9

Roma, 11

18 AGO. 1993

Circolare n. 3368/5818

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Sigg. Direttori dei Centri
per la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per adulti

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penali per Minorenni

Ai Sigg. Direttori delle Scuole per
il Corpo di polizia penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Al Signor Direttore del Centro
Nazionale Reclutamento del
personale del Corpo di polizia
penitenziaria

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini
Vestiaro

e, p.c.

Al Signor Direttore dell'Ufficio
per la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori dei Centri di
Servizio Sociale per adulti

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di
Servizio Sociale per Minorenni

Al Signor Direttore della Scuola di
Formazione del personale civile
penitenziario per adulti

L O R O S E D I

Urgente
Ufficio
di u/s
Dirigente

15 SET. 1993

Oggetto: Armi del Corpo di polizia penitenziaria.
Custodia.-

Pervengono a questo Dipartimento, con allarmante continuità, comunicazioni relative a sottrazioni di armi in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria. E' inammissibile che detti fenomeni possano aver luogo all'interno degli istituti. Richiamo l'attenzione delle SS.LL. sugli obblighi relativi alla custodia delle armi, a tenore della normativa di cui al D.P.R. 12 dicembre 1992, n.551 Capi I e II.

Sarà data puntuale esecuzione alle seguenti direttive e, nell'ambito delle rispettive competenze, sarà svolta opportuna azione di vigilanza perchè gli adempimenti abbiano puntuale, rigorosa, applicazione.

ARMERIE

Le armerie devono garantire - per ubicazione, struttura e dispositivi - sicurezza e funzionalità.

In particolare, i locali adibiti ad armeria:

- devono essere isolati, asciutti ed aereati;
- devono essere ubicati in zone tali da consentire la agevole sorveglianza interna ed esterna;
- devono essere strutturati adeguatamente, in quanto a robustezza (pareti, soffitti, pavimenti e porte di accesso); le finestre, se esistenti, devono essere protette da inferriate a piena sezione a cui deve essere attaccato un graticcio di rete metallica;
- devono essere collegati a mezzo telefono o suoneria con uno o più posti fissi abitualmente presidiati;
- devono essere dotati di impianto antifurto;
- devono essere dotati di illuminazione elettrica permanente, con interruttore esterno.

Nei locali ove sono custodite le armi e le munizioni non devono essere conservati liquidi infiammabili e appositi cartelli devono evidenziare il divieto di fumarvi o di accendervi fuochi di alcun genere, tale prescrizione va estesa anche alle immediate adiacenze.

Nella vicinanza delle porte di ciascuna armeria deve essere posto un estintore.

ARMADIETTI PER PISTOLE

Gli armadietti per la custodia delle pistole devono essere saldamente e fermamente ancorati ad idonei elementi fissi ed avere le seguenti caratteristiche:

- pareti e sportelli in acciaio;
- serratura di sicurezza possibilmente di tipo tridirezionale con chiave a doppia mappa o di tipo yale.

Dette caratteristiche devono essere possedute anche dagli armadietti a posto singolo, ove vengono abitualmente custodite le pistole.

CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

a) Armi di reparto e munizioni.

La custodia delle armi di reparto e delle munizioni nelle armerie è demandata alla diretta responsabilità del personale formalmente prepostovi.

Detto personale è tenuto a fare riferimento, oltre ai superiori incaricati dal direttore dell'istituto e del capo del reparto, anche al responsabile dell'ufficio consegnatario.

La custodia delle armi e delle munizioni deve essere rigorosa e deve essere attuata sia mediante il controllo quantitativo sia mediante il controllo della efficienza e, quindi, della funzionalità.

I controlli devono essere effettuati:

- giornalmente, sulle armi e sulle munizioni impiegate nei servizi istituzionali;
- periodicamente, sulle armi e sulle munizioni in deposito.

Riguardo all'impiego giornaliero delle armi e delle munizioni per il servizio istituzionale gli incaricati sono tenuti a consegnarle materialmente al personale che assume servizio armato, avendone preventivamente accertata la efficienza tecnica ed a ricevere materialmente quelle dismesse dal personale che cessa dal servizio armato, accertandone l'efficienza anche in ta-

le circostanza.

Qualora la consegna delle armi e delle munizioni impiegate in servizio istituzionale abbia luogo a rotazione, sul posto stesso di servizio, il controllo (compreso quello sul numero delle munizioni e sull'apparente integrità delle stesse) deve essere effettuato, contemporaneamente, dal personale che le dismette e che le riceve e dal superiore che presiede al cambio di servizio.

Tutte le citate operazioni di controllo devono risultare da appositi registri o da altre verbalizzazioni formali, correttamente tenuti, secondo le opportune disposizioni locali.

b) Armi in dotazione individuale e munizioni.

La custodia delle armi assegnate d'ufficio, nominativamente, quale dotazione individuale del personale e quella delle relative munizioni è demandata:

- all'assegnatario dell'arma e delle relative munizioni;
- ai responsabili delle armerie nel solo caso in cui l'arma e le relative munizioni vi vengano regolarmente depositate.

Fuori del caso di deposito in armeria, l'assegnatario dell'arma e delle relative munizioni in dotazione individuale è, pertanto, personalmente responsabile della loro custodia. A tal proposito, tenuto conto della ratio della dotazione individuale, l'arma, di norma, deve essere costantemente al seguito dell'assegnatario.

Qualora circostanze straordinarie, a giudizio responsabile dell'assegnatario, non dovessero consentire quanto sopra, l'arma custodita altrove deve essere sempre disattivata, nel senso che devono essere smontate e custodite separatamente la culatta-otturatore o il carrello-otturatore, ovvero, a seconda del tipo, le parti essenziali al funzionamento del meccanismo di percussione e i caricatori.

L'assegnatario, deve, comunque, evitare di lasciare l'arma e le munizioni nell'abitazione incustodita, di portarle in borse o borselli di proprietà e di abbandonarle in automobile anche se fuori della visuale esterna.

Quanto sopra, peraltro, ha costituito oggetto delle lettere circolari n.632011 in data 30 gennaio 1975 e n.272050/1.9 del 14 febbraio 1983.

Sul punto, l'attenzione di tutto il personale va richiamata sulla responsabilità penale conseguente alla mancata diligenza nella custodia delle armi, come sanzionato dall'articolo 20 della Legge 18 aprile 1975, n.110 e sulla concorrente responsabilità a titolo di violazione dell'articolo 20 della Legge 15 dicembre 1990, n.395.

Per quanto attiene invece, alla custodia nelle armerie, essa è consentita:

- per il solo tempo in cui l'assegnatario si trattiene in istituto per ragioni di servizio o per altre giustificate;
- all'assegnatario "accasermato" per il tempo in cui rimane in istituto o in caserma;
- nei casi di ritiro per temporanea sospensione del rapporto di servizio.

In altri termini la custodia nelle armerie delle armi e delle relative munizioni in dotazione individuale non deve avere carattere di stabilità.

Non è, infatti, ipotizzabile che armi e munizioni in dotazione individuale vengano lasciate in deposito nelle armerie, costantemente o per lunghi periodi, senza alcuna obiettiva giustificazione e senza preventiva autorizzazione.

Particolari deroghe, con conseguente ammissibilità al deposito nelle armerie, devono essere autorizzate dal Direttore dell'istituto sentito il capo del reparto.

Le armi e le munizioni in dotazione individuale lasciate temporaneamente in deposito presso le armerie, nei limiti esposti, devono essere custodite negli appositi armadietti, a cura dei responsabili delle stesse.

Alle operazioni di deposito e di prelievo giornaliero dovrà presenziare costantemente un responsabile incaricato di modo che ogni possibile irregolarità possa essere contrastata e segnalata.

A tal fine, tenuto conto della diversità strutturale degli istituti, ciascuna Direzione curerà, sentito preliminarmente il Provveditore regionale, la predisposizione di atti formali idonei all'accertamento degli avvenuti controlli.

E' evidente che, ove il deposito delle armi e delle munizioni in dotazione individuale venga effettuato, per necessità ambientali, in locale diverso da quello tipico dell'armeria, le direttive impartite dovranno essere parimenti applicate.

E' fatto assoluto divieto di custodire le armi negli armadietti delle caserme ove il personale alloggia.

Posto quanto sopra sul piano operativo, le esigenze derivanti dalla eventuale modifica delle strutture e delle dotazioni, dovranno essere rappresentate in dettaglio ai competenti Provveditorati regionali i quali avranno cura di trasmetterle, per regione, con le proprie osservazioni all'Ufficio Centrale dei beni e servizi e, per conoscenza, all'Ufficio Centrale del personale.

Sulle condizioni tecniche e sulle particolari modalità di gestione ed operative si richiamano le direttive e le istruzioni del Ministero della Difesa in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, degli esplosivi, delle mine e dei materiali di trasmissione il cui testo, nelle more di una distribuzione centrale, potrà essere richiesto, dai Sigg. Provveditori regionali, ai comandi militari dell'Esercito.

D'intesa con i Sigg. Provveditori, i Sigg. Direttori redigeranno consegne scritte riassuntive di tutte le prescrizioni che precedono e, ribadiranno, formalmente che la violazione di dette consegne integra l'ipotesi di reato sanzionata dall'articolo 71 della Legge 1 aprile 1981, n.121.-

IL DIRETTORE GENERALE

